

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

## PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto: intermediazione  
finanziaria - collocamento  
di prodotti finanziari

Composta da

Marco Marulli

- Presidente -

Antonio Pietro Lamorgese

- Consigliere -

R.G.N. 5495/2020

Angelina-Maria Perrino

- Consigliere -

Cron.

Massimo Falabella

- Consigliere. -

CC – 30/01/2024

Paolo Catalozzi

- Consigliere Rel. -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 5495/2020 R.G. proposto da

Credit Suisse Italy s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.- *ricorrente* -

contro

- *controricorrenti* -UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.

- *controricorrente, controricorrente in via incidentale* -  
Merril Lynch International, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.

- *controricorrente, ricorrente in via incidentale* -

- *intimati* -

avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1512/2019, depositata il 4 luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal Consigliere Paolo Catalozzi;

**RILEVATO CHE:**

- la Credit Suisse Italy s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 4 luglio 2019, che, in accoglimento solo parziale del suo appello, ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato la nullità dei contratti di assicurazione sulla vita denominati «DinamycaAurora 7,25%» stipulati tra il gennaio e il febbraio 2007 da

ed, in virtù della domanda di garanzia proposta dalla



contraente UnipolSai Assicurazioni s.p.a., aveva condannato l'odierna ricorrente, quale soggetto collocatore, alla conseguente restituzione degli importi versati dai sottoscrittori, previa compensazione con quanto dagli stessi riscosso in relazione ai contratti conclusi, riformando la decisione di primo grado solo limitatamente alla data di decorrenza degli interessi su tali importi, individuata nella data della domanda giudiziale e non già nella data di versamento dei relativi premi;

- dall'esame della sentenza impugnata si evince che la nullità contrattuale era stata dichiarata dal giudice di primo grado in ragione del difetto del requisito della forma scritta del contratto-quadro per la prestazione dei servizi di investimento e che la convenuta UnipolSai Assicurazioni s.p.a. aveva chiamato in causa sia la Credit Suisse Italy s.p.a., nelle riferita qualità di soggetto collocatore, sia la Merrill Lynch International, quale agente di calcolo incaricata di determinare il valore di rimborso del capitale a scadere della polizza in oggetto, nei cui confronti, tuttavia, la domanda di manleva era stata dichiarata assorbita dal Tribunale;

- la Corte di appello ha ritenuto che il prodotto in oggetto aveva natura finanziaria, mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, per cui lo stesso era soggetto alla disciplina di settore propria degli investimenti finanziari e che la Credit Suisse Italy s.p.a. aveva dato causa al rilevato vizio non rispettando la normativa di settore nella parte in cui imponeva la conclusione del contratto quadro per iscritto, per cui la stessa era tenuta al pagamento in favore degli attori del differenziale tra quanto versato a titolo di premio e quanto ricevuto dalla liquidazione della polizza non già a titolo di indebito, come ritenuto dal Tribunale, ma di risarcimento del danno;

- ha, poi, disatteso l'appello incidentale della Merrill Lynch International attinente alla ritenuta irregolare instaurazione del contraddittorio e alla statuizione di compensazione delle spese processuali;



- il ricorso è affidato a tre motivi;
- resistono, con unico controricorso,

;

- resistono, altresì, con distinti controricorsi sia la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., sia la Merrill Lynch International, la quale propone ricorso incidentale affidato a un motivo;
- avverso tale ricorso incidentale la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso;
- gli altri soggetti intimato non spiegano alcuna difesa;
- le parti costituite depositano memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.;

**CONSIDERATO CHE:**

- con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 t.u.f. e 30 Regolamento 1° luglio 1998, n. 11522, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la normativa di riferimento vigente al momento della sottoscrizione delle polizze in oggetto imponesse agli intermediari collocatori delle stesse la previa conclusione per iscritto di un contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento;
- il motivo è fondato;
- l'art. 25-*bis* t.u.f., introdotto dall'art. 11, terzo comma, l. 28 dicembre 2005, n. 262, applicabile al caso in esame *ratione temporis*, estende alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazioni – tra i quali la Corte di appello, con statuizione non aggredita da specifica contestazione, inserisce quelli oggetto della presente controversia – la disciplina di cui agli artt. 21 e 23 t.u.f., in quanto compatibile;
- per quanto interessa in questa sede, l'art. 23 t.u.f. prevede, in



particolare, che «I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo»;

- sostiene la ricorrente che, avvalendosi della facoltà ivi stabilita, la Consob avrebbe escluso il requisito della forma scritta relativamente alla prestazione dei servizi di collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche e, a tal fine, richiama l'art. 30, terzo comma, Regolamento n. 11522 del 1998, il quale, nel dettare disposizioni relative all'obbligo di fornire servizi finanziari solo a seguito della conclusione di un «contratto scritto», di cui copia è consegnata all'investitore, e al contenuto di tale contratto, stabilisce, al terzo comma, che «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi: a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza; ...»;
- aggiunge, in proposito, che la successiva modifica del Regolamento n. 11522 del 1998, operata con la delibera del 30 maggio 2007, n. 15691, al fine di adeguare il testo regolamentare alle sopravvenute modifiche normative, non aveva modificato la disposizione in esame, mantenendo l'esclusione del requisito della forma scritta per la prestazione dei servizi di collocamento dei prodotti finanziari;
- la tesi della ricorrente è condivisibile;
- l'art. 11 l.n. 262 del 2005, introducendo l'art. 25-*bis* t.u.f., ha esteso ai servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche nonché, in quanto compatibili, dalle imprese di assicurazione gli obblighi previsti in via generale dal testo unico della finanza per la prestazione dei servizi di investimento, imponendo, in tal modo, ai soggetti abilitati di osservare gli obblighi di



diligenza, correttezza e trasparenza richiesti per lo svolgimento di tali

servizi, anche mediante la classificazione del grado di rischiosità dei prodotti finanziari e la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni consigliate agli investitori o effettuate per conto di essi al profilo di ciascun cliente, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio;

- ha, inoltre, esteso a tali servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari, quand'anche emessi dalle imprese di assicurazioni, anche la disciplina attinente al requisito formale di cui all'art. 23 t.u.f.;

- l'inserimento del requisito formale per la conclusione dei contratti di servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle assicurazioni mediante richiamo all'art. 23 t.u.f. comporta che tale ultima disposizione normativa trova applicazione a tali contratti nei limiti dalla stessa previsti;

- da ciò consegue che anche con riferimenti ai contratti in esame la Consob può prevedere con regolamento che gli stessi possano o debbano essere stipulati in altra forma;

- deve ritenersi che la Consob, nel confermare l'esclusione del requisito della forma scritta per la prestazione dei servizi di collocamento dei prodotti finanziari già prevista dall'art. 30, terzo comma, Regolamento n. 11522 del 1998, con la delibera del 30 maggio 2007, n. 15691, emanata a seguito della richiamata modifica normativa, ha inteso estendere siffatta esclusione anche al caso in cui tali prodotti finanziari fossero emessi da imprese di assicurazione;

- pertanto, la normativa vigente all'epoca dei fatti esentava gli intermediari che prestavano il servizio di collocamento dei prodotti finanziari – fossero essi emessi dalle banche o dalle imprese di assicurazione – dall'obbligo di concludere con l'investitore per iscritto un contratto quadro per la prestazione del servizio;

- all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale segue



l'assorbimento dei residui motivi, con cui si censura la violazione degli artt. 23 t.u.f. e 1337 e 1418, terzo comma, cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che la domanda degli attori potesse estendersi alla Credit Suisse Italy s.p.a., stante l'autonomia dei rapporti (secondo motivo) e la violazione dell'art. 106 cod. proc. civ., in relazione alla ritenuta ammissibilità della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (terzo motivo);

- con il ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per aver compensato le spese processuali;

- il motivo è inammissibile;

- giova rammentare che con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (cfr. Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 4 agosto 2017, n. 19613);

- la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo del ricorso principale accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.

- definendosi, viceversa, il giudizio tra UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e Merrill Lynch International, le spese tra costoro seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i motivi residui; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale e condanna Merrill Lynch International al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di UnipolSai Assicurazioni s.p.a.



in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 30 gennaio 2024.

Il Presidente

Dott. Marco Marulli

